

STATUTO

“Le Comunità della Salute - ODV”

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata “LE COMUNITÀ DELLA SALUTE - ODV” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo settore”), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione si ispira alla legge 6 giugno 2016 n. 106 e adotta come riferimento legislativo la legge regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 e s.m.i., nonché il Capo II del Codice del Terzo settore.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza (MB) in via Correggio Allegri 59 e può costituire sedi secondarie.

Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine promuove attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della

propria identità. L'associazione svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri e in un rapporto collaborativo con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche attraverso iniziative di tipo formativo, l'auto organizzazione e il mutuo aiuto.

2. L'Associazione, in particolare:

- a) promuove la salute ed agisce per ridurre le disuguaglianze. Si ispira all'articolo 32 della Costituzione italiana, alla Dichiarazione di Alma Ata (1978), alla Carta di Ottawa (1986) e all'ultima Dichiarazione di Shanghai dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2016) e riconosce che la salute è uno dei più efficaci e potenti indicatori dello sviluppo sostenibile e di progresso di ogni Comunità, che la salute non è una questione individuale ma una "costruzione sociale", un bene da perseguire socialmente, l'esito di un preciso disegno di governance della polis;
- b) agisce in collaborazione con le istituzioni affinché il diritto alla salute sia criterio irrinunciabile nelle decisioni politiche ed economiche in quanto comune denominatore per uniformare, orientare e dare senso alle scelte dei decisori in ogni contesto e affinché la riorganizzazione della sanità territoriale, in tutte le regioni dell'Italia, contribuisca a ridurre le disuguaglianze nell'interesse della Comunità;
- c) considera che i servizi sanitari sono importanti, ma non sono i soli ad influenzare lo stato di benessere della popolazione, bensì interagiscono con l'ambiente, l'istruzione, il lavoro, il reddito, l'abitazione, le aspettative di vita, le relazioni che contribuiscono a creare lo stato di salute di una Comunità e considerando che l'intersectorialità è un aspetto imprescindibile nel riordino della sanità stessa, si propone di avviare un percorso condiviso con altre realtà del Terzo settore e con Enti pubblici per costituire Case della Salute/Case della Comunità intese come luogo di sintesi delle risorse delle collettività, definite e riconoscibili, dove trovino espressione e operatività servizi di comunità tra loro integrati capaci di agire su progettualità condivise;
- d) promuove interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) favorisce i processi di informazione e formazione sociale per una domanda competente sia di servizi che di beni e per la costruzione di reti comunitarie efficaci e competenti;
- f) promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene le attività solidali e aperte come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

3. L'Associazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili, dell'istruzione come lotta alla dispersione scolastica al fine della prevenzione della povertà, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela dei diritti civili.

4. Nello svolgimento delle attività, l'Associazione si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte. In questo quadro si propone anche di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.

5. L'Associazione, nello specifico, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i.;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i.;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;
 - i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6. In particolare l'Associazione si propone di svolgere:

- a) azioni preventive, di riduzione delle disuguaglianze sociali e di salute;
- b) azioni di accompagnamento e trasporto di persone in difficoltà socio-economica, con disabilità;
- c) azioni di contrasto alle disuguaglianze nella salute con prestazioni sanitarie gratuite;
- d) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- e) azioni anche preventive, che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
- f) interventi di formazione extra-scolastica per prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo scolastico e formativo, interventi di contrasto della povertà educativa.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri enti od organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

8. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi e in modo prevalente tramite l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

9. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutarie ed in particolare potrà esercitare attività diverse ai sensi

dell'art. 6 di cui al Codice del Terzo settore, individuate dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.

Articolo 3 **Ammissione e numero degli associati**

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 **Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i Libri associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5 **Perdita della qualifica di associato**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione, può esserne escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
4. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.
9. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni.

Articolo 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di Amministrazione (ovvero il Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) il Tesoriere;
 - e) il Segretario.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un delegato dello stesso.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. E' altresì convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In entrambi i casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro giorni 30 dalla richiesta.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
4. In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
5. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano l'art. 2372, commi 4 e 5 del codice civile, in quanto compatibili.
7. L'Associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati soggetti giuridici, sia di piccola che di grande dimensione.
8. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
9. L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.

Articolo 8

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- b) approvare l'importo della quota sociale annuale;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno;
- e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f) eleggere l'organo di amministrazione;
- g) ratificare le decisioni di competenza dell'Assemblea ma adottate in ipotesi di urgenza dal Consiglio Direttivo;
- h) approvare o proporre modifiche allo Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento della Associazione o la sua liquidazione determinando la devoluzione del patrimonio ad un'associazione avente simili finalità;
- j) deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Per queste ultime delibere non è ammessa la delega.
6. L'avviso di convocazione con indicazione dell'ordine del giorno avverrà o con lettera scritta o messaggio e-mail da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso verrà altresì affisso nella sede sociale.

7. L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.

Articolo 10 **Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 11 **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - h) proporre annualmente all'Assemblea il valore delle quote associative;
 - i) redigere il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di ogni anno;
 - j) redigere il programma di attività ed approvare le iniziative per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - k) ratificare le attività poste in essere dal Presidente in casi di urgenza;
 - l) proporre all'Assemblea l'esclusione del socio;
 - m) approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - n) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - o) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'eventuale sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo durante il triennio sono deliberate dall'organo stesso e ratificate dall'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno due componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con mezzi telematici e riunirsi in remoto.

Le convocazioni, di norma, vengono comunicate 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni sono valide solo se presenti almeno tre componenti e di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

Articolo 12

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

4. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi, accettare donazioni da privati, enti o pubbliche amministrazioni.
5. In ipotesi di necessità ed urgenza, il Presidente assume tutte le iniziative di competenza del Consiglio di amministrazione salva successiva ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere ha il compito di operare con banche ed uffici postali e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Articolo 14

Segretario

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1 del Codice del Terzo settore svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del Codice del Terzo settore qualora emanato.

3. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del Codice del Terzo settore, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo settore.

Articolo 19

Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Articolo 20

Volontari

1. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, o altro importo stabilito dalla legge o dalle Autorità competenti e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 21

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
3. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

Articolo 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore individuati dall'Assemblea, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed in quanto compatibile dal Codice civile.

Triuggio , 19 dicembre 2020.

Il presidente

Il segretario